


IL DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA

DAMAGES FOR LOSS OF PARENTAL CONSORTIUM IN THE ITALIAN JURISPRUDENCE

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 9, agosto 2018, ISSN: 2386-4567, pp. 86-105



Dr. Angelo
VIGLIANISI
FERRARO

ARTÍCULO RECIBIDO: 5 de mayo de 2018
ARTÍCULO APROBADO: 30 de junio de 2018

RESUMEN: Il presente lavoro si occupa di uno dei più controversi e complessi temi della responsabilità civile in Italia, ossia quello concernente la risarcibilità dei danni non patrimoniali sofferti per la perdita di un parente. Nonostante l'assenza di una specifica disposizione nel codice civile italiano, la Corte di Cassazione ha stabilito che questi danni possono essere liquidati, ma solo se sussistono condizioni ben precise, determinate dallo stesso Supremo Collegio.

PALABRAS CLAVE: Responsabilità civile, danni non patrimoniali, perdita del rapporto parentale, diritti della famiglia.

ABSTRACT: *This work deals with one of the most controversial and complex themes of the civil liability in Italy, namely the moral damages for loss of parental consortium. Despite the absence of a specific provision in the Civil Code, the Corte di Cassazione established that these damages can be awarded, but only under the very strict conditions specified by the Supreme Court itself.*

KEY WORDS: *Civil liability, moral damages, loss of parental consortium, family rights.*

SUMARIO.- I. PREMESA. I PRIMI RICONOSCIMENTI DELLA FIGURA IN ESAME, NELL'AMBITO DEGLI ILLECITI COSIDDETTI PLURIOFFENSIVI.- II. IL FONDAMENTO E LA NATURA DEL DANNO DA PERDITA (O DA SCONVOLGIMENTO) DEL RAPPORTO PARENTALE.- III. L'ESATTA PORTATA DELLA CATEGORIA IN QUESTIONE.- IV. LE NUOVE FRONTIERE DEL DANNO DA SCONVOLGIMENTO DEL RAPPORTO PARENTALE: IL DANNO DA "RITARDATA INTERRUZIONE DI UN RAPPORTO FAMILIARE ARTIFICIALE" ED IL DANNO "DA MANCATA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PARENTALE".- V. CONCLUSIONI. LE PRECISAZIONI CONTENUTE NELLE ORDINANZE DELLA III SEZIONE CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 907 DEL 17 GENNAIO 2018 E N. 2056 DEL 29 GENNAIO 2018.

I. PREMESA. I PRIMI RICONOSCIMENTI DELLA FIGURA IN ESAME, NELL'AMBITO DEGLI ILLECITI COSIDDETTI PLURIOFFENSIVI

È a tutti noto che alcune condotte antiguridiche sono suscettibili di procurare svantaggi giuridicamente rilevanti ad una molteplicità di soggetti: non solo alla vittima diretta dell'offesa, ma anche ad altri individui (più o meno prossimi al danneggiato)¹.

A titolo meramente esemplificativo è possibile citare il danno morale soggettivo cagionato da lesione non mortale sofferta da un congiunto² o il pregiudizio consistente nella impossibilità di intrattenere rapporti sessuali a causa delle lesioni subite dal coniuge³.

¹ FRATA, L.: "La concezione unitaria del danno non patrimoniale e la sua quantificazione nell'*illecito plurioffensivo*", in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2013, p. 777.

² V., per tutte, la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 12146 del 14 giugno 2016 (nota per aver dato continuità ad un nuovo orientamento - che ha superato quello espresso da Cass., 14 febbraio 2000, n. 1637 - secondo il quale "in materia di illecito aquiliano, ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, il giudice del merito non deve tenere conto della realtà socio-economica nella quale la somma da liquidare è presumibilmente destinata a essere spesa, poiché tale elemento è estraneo al contenuto dell'illecito e, ove considerato, determinerebbe una irragionevole lesione di un valore della persona umana"). Ma, già in passato, il Supremo Collegio si era espresso a favore del riconoscimento del danno in questione nelle pronunce n. 20667 del 5 ottobre 2010; n. 469 del 13 gennaio 2009; n. 26972/2008, cit.; n. 8546 del 3 aprile 2008; n. 13754 del 14 giugno 2006; n. 19316 del 3 ottobre 2005; n. 10816 del 6 giugno 2004; n. 12124 del 19 agosto 2003; n. 8827 del 31 maggio 2003; n. 9556 del 1° luglio 2002; n. 1516 del 2 febbraio 2001; n. 13358 del 1° dicembre 1999; n. 4852 del 19 maggio 1999; n. 4186 del 23 aprile 1998; n. 8305 del 17 settembre 1996. È stato così abbandonato l'indirizzo tracciato da vecchi arresti della Suprema Corte, come il n. 2037 del 23 febbraio 2000; il n. 2915 del 15 ottobre 1971, il n. 1845 del 21 maggio 1976, o il n. 6854/1988, cit.

³ Cfr., per tutte, le pronunce dell'organo di legittimità n. 12470 del 18 maggio 2017, in *www.personaedanno.it*, con nota di ZIVIZ, P.: "Danno da lesione parentale: no alla valutazione puramente equitativa"; n. 6607 dell'11 novembre 1986, in *Giurisprudenza italiana*, 1987, p. 2043 ss., con nota di PATTI, S.: "La lesione del diritto all'attività sessuale e gli attuali confini del danno risarcibile"; e n. 4671 del 21 maggio 1996, in

Ma, come ha ricordato la Corte di Cassazione italiana, “ricadono nel paradigma, sia pur in materia di danni patrimoniali, anche l'ipotesi della lesione del diritto di credito ad opera di un terzo (secondo quanto affermato nel caso Meroni dalle Sezioni unite con la nota sentenza 174/71) e del danno patrimoniale subito dai congiunti della vittima (ai quali viene equiparato il convivente *more uxorio*: sentenza 2988/94) per la perdita delle contribuzioni che da quella ricevevano ed avrebbero presumibilmente ancora ricevuto in futuro, sempre pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza civile”⁴.

Tra le tantissime figure di illecito c.d. plurioffensivo⁵, elaborate per lo più in via giurisprudenziale attraverso una lettura costituzionalmente orientata delle scarse norme del codice civile in materia di responsabilità civile, l'uccisione di un parente ne costituisce sicuramente il prototipo per eccellenza⁶, oltre ad aver rappresentato sempre il *thema decidendum* delle pronunce supreme che hanno segnato le più importanti novità in tema di risarcimento del danno non patrimoniale *tout court*⁷.

Proprio come è accaduto, ad esempio, ad opera delle note pronunce n. 8827 (riguardante il danno non patrimoniale da perdita - o da modificazione *in peius* - del rapporto parentale, riconducibile ad un errore medico determinante la riduzione in condizioni pressochè vegetative del neonato) e n. 8828 (concernente i pregiudizi procurati dall'uccisione di un congiunto in un incidente stradale) del 31 maggio 2003, della cui bontà ha preso atto, due mesi dopo, la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 233 dell'11 luglio 2003, nella quale si è affermato che queste

Responsabilità civile e previdenza, 1997, p. 133 ss., con commento di PELLECCIA, E.: “Sul risarcimento dei danni non patrimoniali e dei cosiddetti danni riflessi”.

- 4 Così nel par. 3.1.8. della sentenza n. 8828 del 31 maggio 2003. La pronuncia rinvia, sul punto, alle decisioni della Corte di Cassazione n. 3929 del 10 dicembre 1969; n. 2063 del 23 maggio 1975; n. 4137 del 25 giugno 1981; n. 11453 del 3 novembre 1995; n. 1085 del 3 febbraio 1998; ma, anche alla sentenza della Consulta n. 372/94.
- 5 Il Supremo Collegio, nel par. 3.1.8. della sentenza n. 8828/2003, ha precisato che parlare di “danno riflesso o di rimbalzo” (come si è soliti fare) “non coglie nel segno”, poiché “nel caso di evento plurioffensivo la lesione è...contestuale ed immediata per tutti i soggetti che sono titolari dei vari interessi incisi (sentenza 1561/01; Sezioni unite, 9556/02)”, venendo in rilievo in queste ipotesi “il fenomeno della propagazione intersoggettiva delle conseguenze di un medesimo fatto illecito”.
- 6 Del danno morale soggettivo da morte di congiunto si sono occupate, ad esempio, tra le tantissime, le storiche sentenze n. 1759 del 6 maggio 1960; n. 1433 del 15 settembre 1970; n. 2915/1971, cit.; n. 1016 del 1973; n. 1845/1976, cit.; n. 75 del 6 gennaio 1983; n. 3116 del 7 maggio 1983; n. 6672 del 1° agosto 1987; n. 4169 del 18 giugno 1988; n. 6854/1988, cit.; n. 1704 del 25 febbraio 1997; n. 11396 del 17 novembre 1997; n. 4186/1998, cit.; n. 2557 del 3 febbraio 2001; n. 10393 del 17 luglio 2002; n. 8976 del 29 aprile 2005; n. 15019 del 15 luglio 2005; n. 13546 del 12 giugno 2006; n. 15760 del 12 luglio 2006; n. 1203 del 19 gennaio 2007; n. 10527 del 13 maggio 2011; n. 24016 del 16 novembre 2011; n. 19402 del 22 agosto 2013; n. 531 del 14 gennaio 2014.
- 7 Si noti che già negli anni sessanta il Supremo Collegio aveva affermato la necessità di riconoscere ai congiunti “un diritto proprio alla riparazione del dolore sofferto (*pecunia doloris*), ed in genere del danno morale ad essi derivante dalla morte della vittima, qualora i particolari rapporti di stretta parentela con la medesima, le loro condizioni personali, le particolari circostanze del caso concreto rivelino che la scomparsa del loro congiunto abbia cagionato un grave perturbamento della vita familiare e del loro animo per il venire meno di un valido sostegno morale; perturbamento che, così qualificato, è meritevole di apprezzamento e di riparazione”. Così Cass. 22 luglio 1963, n. 2017.

pronunce hanno avuto “l’indubbio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona”.

In un lunga premessa ricostruttiva della figura di danno in esame, i giudici della Suprema Corte hanno ricordato, nel par. 4.2. della sentenza n. 8827/2003, che da tempo la Cassazione ha affermato la risarcibilità dei cosiddetti “danni riflessi” (o “di rimbalzo”) subiti dagli stretti congiunti a causa della morte del soggetto leso⁸, perfino in caso di sopravvivenza alle lesioni del soggetto direttamente colpito, purché la sofferenza si presenti come effetto normale dell’illecito, secondo un criterio di regolarità causale⁹, e sia in tal modo scongiurato il rischio di un eccessivo allargamento delle ipotesi di risarcimento del danno morale; problema da risolversi sul piano probatorio, esigendo la prova rigorosa del danno stesso, evitando il disinvolto ricorso alle presunzioni e considerando le peculiarità del singolo caso concreto¹⁰.

La regola è stata confermata dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 9556/02, nella quale si legge che “ai prossimi congiunti della persona che abbia subito, a causa del fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell’articolo 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile”.

I redattori delle sentenze gemelle del 2003 hanno potuto così confermare senza difficoltà che non sussistono più ostacoli al risarcimento del danno morale a favore dei prossimi congiunti del soggetto che sia sopravvissuto alle lesioni seriamente invalidanti.

Secondo il Collegio resta solo “il problema di stabilire se i pregiudizi che la corte d’appello ha inteso indennizzare rientrano nel danno biologico ovvero in quello morale e se, dunque, la sentenza sia censurabile nella parte in cui ha riconosciuto il risarcimento di un danno, definito di “natura esistenziale”, sul sostanziale rilievo che era in definitiva ininfluenza la esatta collocazione dei pregiudizi in questione nell’una o nell’altra tipologia di danno”.

Con le sentenze gemelle del 2003, è stato, quindi, portato a compimento l’opera di totale sganciamento dell’art. 2059 c.c. dall’art. 185 c.p., chiarendo che, da un lato, va ritenuto “ormai acquisito all’ordinamento positivo il riconoscimento

8 V. Cass., n. 1421 dell’11 febbraio 1998; n. 11396/1997, cit.; n. 11414 del 17 ottobre 1992; n. 6854/88, cit.; n. 1845/76, cit.; n. 1056 del 13 aprile 1973; n. 2915/71, cit.

9 Cassazione, 4186/98.

10 Come confermato dalle pronunce n. 4852/99, cit.; n. 13358/99, cit.; e 1516/01, cit.

della lata estensione della nozione di “danno non patrimoniale”, inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona”, e non più solo come “danno morale soggettivo”, e, dall’altro, in virtù di “una lettura della norma costituzionalmente orientata”, va considerato inoperante il vecchio limite della “riserva di legge” previsto dalla disposizione codicistica, “se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti”¹¹.

Andrebbe pertanto immaginato, secondo la Corte, un “sistema bipolare” di tutela risarcitoria degli interessi del soggetto, sistema nel quale convivono in maniera armoniosa l’art. 2043 c.c., concernente il danno patrimoniale, ed il 2059, che non delinea una distinta figura di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell’illecito civile, consente, nei casi determinati dalla legge, anche la riparazione di danni non patrimoniali (eventualmente in aggiunta a quelli tipici delle lesioni di interessi di natura economica)¹².

E la formula ampia contenuta nella disposizione codicistica in materia consente di individuare, accanto al danno morale soggettivo e a quello biologico, pregiudizi diversi e ulteriori, purchè costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto¹³.

- 11 La Suprema Corte evidenzia che, nei casi in cui “la lesione abbia inciso su un interesse costituzionalmente protetto, la riparazione mediante indennizzo (ove non sia praticabile quella in forma specifica) costituisce la forma minima di tutela, ed una tutela minima non è assoggettabile a specifici limiti, poiché ciò si risolve in un rifiuto di tutela nei casi esclusi”. Del resto, conclude l’autorità nomofilattica, “il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale”. Così nel par. 3.1.5. della sentenza n. 8828/2003.
- 12 Come aggiunge la Corte di Cassazione, “volendo far riferimento alla nota distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza..., si tratta di danno-conseguenza. Non vale pertanto l’assunto secondo cui il danno sarebbe *in re ipsa*, nel senso che sarebbe coincidente con la lesione dell’interesse. Deve affermarsi invece che dalla lesione dell’interesse...possono scaturire...conseguenze, che, in relazione alle varie fattispecie, potranno avere diversa ampiezza e consistenza, in termini di intensità e protrazione nel tempo. Il danno in questione deve quindi essere allegato e provato. Trattandosi tuttavia di pregiudizio che si proietta nel futuro (diversamente dal danno morale soggettivo contingente)... sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi oggettivi che sarà onere del danneggiato fornire. La sua liquidazione, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa (articoli 1226 e 2056 c.c.), tenuto conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti”.
- 13 Così nella sentenza 8827/2003. Si noti che, benchè la Corte Suprema abbia chiarito che “non sembra tuttavia proficuo ritagliare all’interno di tale generale categoria specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo” (in quanto “ciò che rileva, ai fini dell’ammissione a risarcimento, in riferimento all’articolo 2059, è l’ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguono pregiudizi non suscettivi di valutazione economica”) e si sia, altresì, preoccupata di precisare che “la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. va tendenzialmente riguardata non già come occasione di incremento generalizzato delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune...nella tutela risarcitoria della persona”, per molti giudici di merito (e per non pochi autori) le sentenze n. 8827 e 8828 del 2003 hanno fornito un primo formale riconoscimento di una particolare e controversa fattispecie di danno: quello esistenziale (che ha aperto le porte ad un’infinità di richieste risarcitorie prive di fondamento).

In quest'ultima categoria, non più autonoma all'interno dell'unitaria figura del danno non patrimoniale (stando a quanto precisato dalle note sentenze delle Sezioni Unite Civili nn. 26972-26975 dell'11 novembre¹⁴), va annoverato, secondo una recente (ed invero assai criticata – e lasciata poi isolata – pronuncia suprema) “il danno da perdita del rapporto parentale o c.d. esistenziale (che consiste nello sconvolgimento dell'esistenza sostanziatosi nello sconvolgimento delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare)”¹⁵.

II. IL FONDAMENTO E LA NATURA DEL DANNO DA PERDITA (O DA SCONVOLGIMENTO) DEL RAPPORTO PARENTALE

Il presupposto di fondo, utilizzato dalla la Suprema Corte per accordare ai congiunti di un soggetto ucciso il diritto ad ottenere *iure proprio* dal danneggiante il risarcimento del pregiudizio (c.d. “riflesso” o “di rimbalzo”¹⁶) sofferto, è stato il

- 14 Sulle c.d. “sentenze di san Martino”, sia consentito richiamare, anche solo a fini bibliografici, VIGLIANISI FERRARO, A.: “Il danno non patrimoniale ed i diritti inviolabili dell'uomo secondo la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite”, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2009, p. 801 ss.; e lo.: “Il nuovo volto del danno non patrimoniale ed il diritto inquieto”, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2010, p. 81 ss.
- 15 In tale singolare brano, di una assai discussa pronuncia del 2014 (la c.d. “sentenza Scarano”, dal nome del suo estensore), si viene ad equiparare completamente il danno esistenziale ed il danno da perdita del rapporto parentale. La sovrapposizione (con gli indiretti automatismi che ne possono derivare) non convince, perché effetti particolarmente dirimenti (tali da poter parlare di un irreversibile mutamento dell'esistenza delle vittime secondarie) si giustificano solo per le perdite più gravi come – ad esempio – la morte di un figlio (a séguito delle quali, a ben vedere, è più probabile che le ordinarie “reazioni da lutto” trasbordino in un vero e proprio quadro patologico). Nel campo della psicologia giuridica si è rilevato che secondo una serie di autorevoli studiosi “la reazione “normale” alla morte di una persona cara si svolge in due fasi sequenziali: a) fase caratterizzata da apatia e ritiro emotivo, durante la quale la morte è vissuta come un fatto inaccettabile. In questo periodo si verificano anche “esplosioni” di dolore estremo, di rabbia e di aggressività; b) fase di ricerca della persona amata: il congiunto si affanna a cercare quanto non è possibile trovare ed ha l'impressione che tutto ciò che rimane sia privo di senso. Il familiare crede che il congiunto non ritornerà, ma è impegnato comunque in questo compito di ricerca. Inoltre, ha notato che, nel corso del primo anno, emergono espressioni di idee di autorimprovero. Nella forma più lieve queste non sono altro che la tendenza a rievocare gli eventi della morte, nel tentativo di accertarsi che sia stato fatto il massimo possibile. Terminato il periodo di elaborazione del lutto, l'intensità del dolore diminuisce e vi è il recupero di sé, con la formazione di una nuova identità”. Così ZETTIN, M. - RABINO, S.: “Il danno biologico da morte quale perdita del piacere della vita”, in *www.psicologiagiuridica.com*. Interessante appare, al riguardo, lo studio di HOROWITZ, M., SIEGEL, B., HOLEN, A. et al.: “*Diagnostic criteria for complicated grief disorder*”, in *American Journal Psychiatry*, 1997, p. 904 ss. Rinviamo proprio a questo *paper*, ZETTIN, M. - RABINO, S.: *op. cit.*, segnalano che dall'indagine statistica condotta da quei ricercatori sono emerse “quattro situazioni anomale conseguenti alla morte di un familiare: - lutto non risolto: si assiste all'arresto del normale processo di cordoglio ed alla comparsa di quadri depressivi, disturbi somatici e fenomeni d'identificazione patologica. È la forma più comune; - lutto cronico: caratterizzato dal protrarsi indefinito della perdita e dell'idealizzazione del defunto. È favorito da una personalità di tipo dipendente e dalla mancanza di supporti psicosociali; - lutto ipertrofico: le reazioni dolorose sono particolarmente intense e protratte, mentre le normali strategie di rassicurazione (ad esempio il supporto familiare) sono inefficaci. È più frequente in caso di perdite improvvise ed inaspettate; - lutto ritardato: basato su meccanismi di negazione, è caratterizzato soprattutto dalla mancanza dei segni della fase acuta del cordoglio. Non presenta conseguenze negative a lungo termine”.
- 16 Si noti che la giurisprudenza di legittimità ha dato una lettura molto ampia della figura in esame. Essa è stata, ad esempio, considerata integrata “in caso di abbandono del lavoro per potersi dedicare esclusivamente alla cura del figlio, bisognevole di assistenza in ragione della gravità delle riportate lesioni psicofisiche (v. Cass. 16 febbraio 2012, n. 2228; 6 aprile 2011, n. 7844); di “assolutezza del sacrificio di sé” nell'assistenza verso il piccolo figlio macroleso (v. Cass. 12 settembre 2011, n. 18641; 13 gennaio 2009, n. 469)”. Così nella sentenza n. 16992 del 20 agosto 2015.

riconoscimento dei c.d. "diritti della famiglia" (articolo 29, comma 1, Costituzione), dai quali deriva non solo la tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, ma anche "delle modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto parentale ispira, generando bensì bisogni e doveri, ma dando anche luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati"¹⁷.

Pertanto, se il fatto illecito ha profondamente alterato quel complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione, sia non un annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano, il danno non patrimoniale consistente nello sconvolgimento della abitudini di vita in relazione all'esigenza di provvedere perennemente ai (niente affatto ordinari) bisogni del congiunto può trovare ristoro nell'ambito della tutela apprestata dall'articolo 2059 c.c.¹⁸.

Sempre che si dimostri, ovviamente, la reale sussistenza del pregiudizio per le vittime secondarie. Non è da escludere, infatti, che la perdita del congiunto non cagioni alcun danno reale ai familiari¹⁹.

Pertanto, come ha chiarito la sentenza Corte di Cassazione, con la sentenza 19 agosto 2003, n. 12124, richiamata da numerose pronunce successive, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale non è *in re ipsa* (o, come sottolinea la sentenza Scarano, "ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno...bensì quale pena privata per un comportamento lesivo"), ma per essere risarcito occorre dimostrare l'esistenza di un pregiudizio effettivo²⁰. E "l'allegazione a tal fine necessaria...deve in realtà concernere fatti precisi e specifici del caso concreto, essere cioè circostanziata e non già purchessia formulata, non potendo invero risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico"²¹.

Si è, dunque, evidenziato che il danno biologico patito direttamente dai prossimi congiunti della vittima va verificato sulla base di dati oggettivi, come la documentazione sanitaria ed altre precise allegazioni, e non può derivare in via

17 Questo è quanto si legge nel par. 4.5 della sentenza n. 8827/2003.

18 E, quindi, secondo il giudice supremo la Corte d'Appello ha "adottato una soluzione conforme a diritto laddove, in presenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto, ha liquidato l'intero danno non patrimoniale anche in riferimento al pregiudizio ulteriore consistente nella permanente privazione della reciprocità affettiva propria del più stretto tra i rapporti parentali".

19 Cfr. Cass., 7/6/2011, n. 12273; Cass., 20/11/2012, n. 20292; Cass., 3/10/2013, n. 22585.

20 V. le sentenze della Corte di Cassazione n. 3758 del 19 febbraio 2007; n. 1105 del 18 gennaio 2007; n. 212 dell'11 gennaio 2006; n. 2082 del 13 febbraio 2002; n. 2134 del 25 febbraio 2000; n. 10527 del 13 maggio 2011.

21 Così nelle sentenze 22585/2013, cit., e 16255/2012, cit., entrambe richiamate anche dal Consiglio di Stato nella più volte citata pronuncia n. 3058/2017.

deduttiva come una generica lesione della salute, da accertare mediante consulenza tecnica d'ufficio, “tenuto conto che la consulenza non è mezzo di prova e non può sollevare la parte dal relativo onere, né può avere finalità meramente esplorative” e “pur ammettendo la possibilità di far ricorso a presunzioni semplici, si è ritenuta inidonea, ai fini del ristoro di tale pregiudizio, la deduzione di fatti inerenti alla perdita di abitudini e riti propri della quotidianità della vita”²².

III. L'ESATTA PORTATA DELLA CATEGORIA GIURIDICA IN QUESTIONE

La Corte di Cassazione, con una giurisprudenza pressoché consolidata, ha ritenuto doveroso estendere il diritto alla riparazione del pregiudizio in questione anche a soggetti estranei al nucleo familiare in senso stretto²³, riconoscendolo,

22 Questo è quanto si legge nelle sentenze n. 16992/2015 cit.; e n. 12603 del 19 maggio 2017.

23 Per il riconoscimento dei pregiudizi subiti da congiunti non appartenenti alla famiglia nucleare del *de cuius*, il Supremo Collegio ha però richiesto la dimostrazione della convivenza. V., ad esempio, le sentenze n. 10823 dell'11 maggio 2007; n. 16018 del 7 luglio 2010; n. 1410 del 21 gennaio 2011; e soprattutto n. 4253 del 16 marzo 2012, nella quale si è stabilito che “il fatto illecito costituito dall'uccisione del congiunto dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela..., perché invece possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali nonni, nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela allargata... solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost.”. Dopo qualche mese, tuttavia, la stessa III Sez. Civ., con la pronuncia n. 14931 (del 6 settembre 2012), e successivamente anche la III Sez. Pen., con la sentenza n. 29735 dell'11 luglio 2013, in *Foro it.*, 2014, II, c. 86 ss., hanno considerato di secondaria importanza la coabitazione (poiché, come si legge in quest'ultima decisione, “in termini di risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del congiunto, nella specie nonno-nipote, non può ritenersi determinante il requisito della convivenza, poiché attribuire a tale situazione un rilievo decisivo porrebbe ingiustamente in secondo piano l'importanza di un legame affettivo e parentale la cui solidità e permanenza non possono ritenersi minori in presenza di circostanze diverse, che comunque consentano una concreta effettività del naturale vincolo nonno-nipote”). E quantunque già alcune precedenti pronunce (come la n. 15019/2005, cit.; e la n. 1203/2007, cit.) avessero sposato questo indirizzo, con le sentenze n. 1025 del 17 gennaio 2013; n. 23917 del 22 ottobre 2013; e n. 17006 del 25 luglio 2014 (della Sez. Lav.), il Supremo Collegio è tornato alla vecchia impostazione. Hanno aderito all'orientamento restrittivo Trib. Milano 18 luglio 2013 e 2 dicembre 2014, oltre che App. Milano 1 ottobre 2014 (per la quale, la madre non convivente “certo ha ragione di dolersi del peggiorato stato di salute del figlio, ma...non convivendo con costui... non ha visto mutate le proprie condizioni di vita”) e Trib. Taranto 13 gennaio 2015. Favorevoli ad una interpretazione più elastica sono apparsi, viceversa, Trib. Roma, 9 aprile 2013; Trib. Lucca 10 giugno 2015, Trib. Modena 3 giugno 2015; e Trib. Pisa 20 aprile 2015. La recente pronuncia della Suprema Corte n. 21230 del 20 ottobre 2016 ha, comunque, ritenuto definitivamente superata la regola stabilita dalla vecchia (e assai criticata in dottrina) giurisprudenza, che ancorava il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale ad “un elemento estrinseco, transitorio e del tutto casuale quale è quello della convivenza, di per sé poco significativo, ben potendo ipotizzarsi convivenze non fondate su vincoli affettivi ma determinate da necessità economiche, egoismi o altro e non convivenze determinate da esigenze di studio o di lavoro o non necessitate da bisogni assistenziali e di cura ma che non implicano, di per sé, carenza di intensi rapporti affettivi o difetto di relazioni di reciproca solidarietà”. Secondo tale sentenza, la convivenza va considerata solo un “elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare...il *quantum debeat*ur”, anche perché far dipendere la liquidazione del pregiudizio in questione dalla “convivenza tra il congiunto non ricompreso nella cd. famiglia nucleare e la vittima potrebbe essere foderò di un automatismo risarcitorio sicuramente da bandire”.

ad esempio, al coniuge separato legalmente²⁴, al convivente *more uxorio*²⁵ o al partner *same-sex*²⁶ (del resto, l'art. 1, comma 49, della legge n. 76 del 20 maggio 2016, istitutiva delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, stabilisce ormai chiaramente che “in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite”²⁷).

E benchè l'*imprimatur* definitivo della figura *de qua* sia stato segnato, secondo molti commentatori, prima ancora che dalle citate pronunce del 2003, dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 9556 del 1° luglio 2002²⁸, non va dimenticato che recentemente il Supremo Collegio è tornato ad occuparsi del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, sia per chiarirne la portata (al fine

- 24 Proprio la sentenza n. 21230/2016, richiamando le citate pronunce n. 4253/2012 e n. 1025/2013, nonché l'arresto n. 25415 del 12 novembre 2013, ha sottolineato che con riguardo a questa particolare ipotesi occorre semplicemente accertare che “l'altro fatto illecito abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona cara, pur essendo necessario a tal fine dimostrare che, nonostante la separazione, sussistesse ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso” ed ha ricordato che “lo status di separato – connettendosi alla sua non definitività e alla possibile ripresa della comunione familiare, oltre che, comunque, alla pregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spirituali e materiali, e alla eventuale esistenza di figli – non è in astratto incompatibile con la posizione di danneggiato secondario”.
- 25 V., per tutte, le pronunce della Corte di Cassazione Civile, n. 7128 del 21 marzo 2013 e n. 8037 del 21 aprile 2016; ma, anche la citata sentenza della IV Sezione Penale del Supremo Collegio, n. 46531/2014. Del resto, la figura in esame era stata già da tempo riconosciuta nella giurisprudenza di merito. V., *ex multis*, Trib. pen. Verona, 3 dicembre 1980; Trib. civ. Milano, 18 febbraio 1988; Trib. civ. Roma, 9 luglio 1991. Meritevole di segnalazione appare, inoltre, la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1011 del 26 marzo 2015, che ha riconosciuto la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, e quindi l'attribuzione di un'elevata somma di denaro, a favore di una ragazza che da tempo era legata sentimentalmente alla vittima primaria (con la quale avrebbe dovuto da lì a poco contrarre matrimonio). Ripercorre bene le varie tappe che hanno condotto all'attuale presa di posizione della giurisprudenza italiana, LORENZETTI, A.: “La giurisprudenza nazionale di merito: acquisizioni recenti e possibili sviluppi”, in TORINO, R. (a cura di): *Le coppie dello stesso sesso: la prima volta in Cassazione*, Roma, 2013, p. 121 ss.
- 26 Cfr., per tutte, Cass. civ., 7 giugno 2011, n. 12278. V., inoltre, Trib. Milano, 13 novembre 2009, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2010, p. 412 ss., con nota di BILOTTA, F.: “La convivenza tra persone dello stesso sesso è ancora un tabù?”; e Trib. Milano, 12 settembre 2011, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2012, I, p. 207 ss., con nota di LORENZETTI, A.: “Anche al convivente same-sex spetta il risarcimento del danno per la morte del compagno”. A confermare l'importanza assegnata ormai alle coppie dello stesso sesso e alle realtà para-familiari che tramite esse si instaurano, si consideri che il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza del 2 marzo 2016, reperibile in www.ilcaso.it, rinviando alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha deciso di accordare, a titolo di risarcimento del danno per l'uccisione di un bambino, una somma più elevata alla compagna della madre (omosessuale), che al padre stesso (non liquidando a quest'ultimo il danno biologico, in aggiunta a quello parentale).
- 27 Come ha condivisibilmente segnalato LORIO, G.: “Il danno risarcibile derivante dal decesso del convivente di fatto”, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2017, p. 1092 ss., la norma “codifica il ruolo della giurisprudenza quale fonte del diritto”. Secondo lo studioso, del resto, “che il diritto di fonte pretoria abbia un ruolo preponderante nell'attuale ordinamento giuridico, non solo italiano, è una constatazione che appartiene all'esperienza di qualsiasi studioso ed operatore del diritto. Meno scontato è il fatto che sia il legislatore, senza mezzi termini, a sancire il ruolo preponderante ed esclusivo, almeno in certe materie, della *law in action*”.
- 28 In *Diritto e giustizia*, 2002, p. 34 ss., con nota di ROSSETTI, M.: “Vittime secondarie del danno morale da lesioni personali”.

di evitare abusi nell'utilizzo dello stesso²⁹), che per precisarne la natura (di "ordine pubblico internazionale"³⁰).

Gli unici dubbi ermeneutici ed applicativi che residuano concernono, in realtà, la possibilità di riconoscere alla categoria in esame una considerazione autonoma rispetto alle altre voci di danno *iure proprio* invocabili da parte delle vittime secondarie³¹.

- 29 La Sez. IV Civ., con la sentenza 9 ottobre 2015, n. 40717, ha precisato che il giudice dovrà valutare "oltre all'esistenza del rapporto di parentela, il concorso di ulteriori circostanze tali da far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo valido sostegno morale, rilevando che deve tuttavia considerarsi come il legislatore non abbia inteso estendere la tutela ad un numero, a volte indeterminato, di persone le quali, pur avendo perduto un affetto non hanno una posizione qualificata...sicchè si rende pertanto necessario, oltre il vincolo di stretta parentela, un presupposto che riveli la perdita appunto di un valido e concreto sostegno morale". E secondo la citata pronuncia 21230/2016, per evitare quanto già paventato dalla stessa Suprema Corte "(dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari e possibilità di prove compiacenti) è sufficiente che sia fornita la prova rigorosa degli elementi idonei a provare la lamentata lesione e l'entità dei danni...e che tale prova sia correttamente valutata dal giudice".
- 30 La Sez. III Civ., con la pronuncia n. 19405 del 22 agosto 2013, ha così evidenziato il valore inderogabile del "principio (pressoché sconosciuto ai principali sistemi europei) della risarcibilità delle sofferenze interiori provate dai superstiti delle vittime di un illecito" (rappresentando quest'ultima "la forma minima e imprescindibile di tutela dei diritti fondamentali dei congiunti") ed ha pertanto sottolineato la necessità di "disapplicare" "la disciplina straniera che nega tale voce risarcitoria". Su quest'ultima decisione, cfr. CASORIA, M.: "Per aspera sic itur ad astra": la risarcibilità del danno "parentale" assurge a principio di ordine pubblico internazionale, in *Foro italiano*, 2014, I, c. 2909 ss.
- 31 E grandi difficoltà si sono registrate negli anni con riferimento alla esatta individuazione del *quantum debeatur*. Si rinvia, da questo punto di vista, all'ampia rassegna giurisprudenziale, di CECCARELLI, V., OCCHIPINTI, E. e SARDELLA, I.: "Il danno alla persona derivante dalla lesione di diritti costituzionalmente tutelati: non solo danno morale ed esistenziale", in *Danno e responsabilità*, 2016, p. 494 ss. Gli autori, rinviando alle tante sentenze adottate in materia di danno da perdita del rapporto parentale legato ad illeciti endofamiliari da privazione del rapporto genitoriale (su richiesta della madre, ad esempio, che agisce in giudizio per conto del figlio minore e chiama in causa il padre, per non aver adempiuto ai suoi doveri nei confronti della prole), segnalano che, mentre il Tribunale di Milano, con la sentenza del 16 luglio 2014 "facendo applicazione delle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha liquidato la somma di € 40.997,50, quantificata adottando come base di calcolo il valore previsto per la perdita definitiva del genitore, rideterminata nella misura di 1/4, tenuto conto del lasso di tempo trascorso (circa 14 anni), delle condizioni di totale abbandono morale e materiale e del fatto che la minore ha avuto consapevolezza di essere stata abbandonata dal padre... Trib. Modena 20 febbraio 2015, perviene in via equitativa alla liquidazione del danno per mancato riconoscimento del figlio nella misura di € 2.000 all'anno per un periodo di 30 anni, "età alla quale si deve presumere che la personalità del danneggiato fosse ormai sufficientemente formata e strutturata in modo da non risentire più ulteriori conseguenze"". E, viceversa, "Trib. Cassino 5 novembre 2015 ha negato il risarcimento del danno esistenziale alla figlia per la mancanza dell'apporto affettivo da parte del padre, in assenza di prova - anche presuntiva - del danno in concreto subito "essendosi limitata ad asserire la sofferenza per un senso di rifiuto e di abbandono causato dalla continua assenza ed indifferenza del padre"". La III Sez. Civ. della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5013 del 28 febbraio 2017, ha evidenziato che "il ristoro del danno da lesione del rapporto parentale è imprescindibilmente rimesso ad una valutazione equitativa, secondo criteri - la cui scelta è affidata alla prudente discrezionalità del giudice - che devono essere comunque idonei a consentire la cd. personalizzazione del danno, una liquidazione adeguata e proporzionata che, muovendo da una uniformità pecuniaria di base, riesca ad essere adeguata all'effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato nel caso concreto: per il danno da perdita da rapporto parentale, l'apprezzamento deve concernere, quali fatti specifici cui parametrare la misura economica dello sconvolgimento di vita, la gravità del fatto, l'entità del dolore patito, le condizioni soggettive della persona, il turbamento dello stato d'animo, l'età della vittima e dei congiunti all'epoca del fatto, il grado di sensibilità dei danneggiati superstiti, la situazione di convivenza o meno con il deceduto (Cass., 15 ottobre 2015 n. 20895; Cass., 20 maggio 2015 n. 10263; Cass., 8 luglio 2014 n. 15491; Cass., 16 febbraio 2012 n. 2228)". Il Supremo Collegio ha comunque precisato che "il giudice, nell'effettuare la necessaria personalizzazione del danno non patrimoniale in base alle circostanze del caso concreto, può anche superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano, purchè la specifica vicenda oggetto di apprezzamento si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui la tabella non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborata in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'*id quod plerumque accidit*, dando conto in motivazione di tali circostanze e di come

Secondo le citate pronunce 8827 e 8828 del 2003, "il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente, può essere riconosciuto a favore dei congiunti unitamente a quest'ultimo, senza che possa ravvisarsi una duplicazione di risarcimento"³². Ma, è del 10 gennaio 2017 una pronuncia, la n. 238, della III Sezione Civile che, viceversa, considera una "indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita, e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente ristorato". Qualche mese dopo, tuttavia, e precisamente il 19 maggio, la stessa Sezione del Supremo Collegio sembra mutare orientamento e chiarisce che lo svantaggio di natura non economica legato all'interruzione di una relazione affettiva con un familiare "rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto dal danno morale e da quello biologico, con i quali concorre a compendiarlo"³³.

Di questo stesso avviso è apparso anche il Consiglio di Stato (benché con sfumature differenti e non sempre del tutto convergenti³⁴).

esse siano state considerate (espressamente, Cass., 23 febbraio 2016 n. 3505)". Tuttavia, conclude il giudice di legittimità, "la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale è sindacabile in sede di legittimità sub specie del vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, allorché l'ammontare quantificato si prospetti palesemente non congruo rispetto al caso concreto, in quanto irragionevole e sproporzionato per difetto o per eccesso rispetto a quello previsto dalle tabelle milanesi, oppure quando il giudice di merito non espliciti i criteri assunti a base del procedimento valutativo adoperato oppure ancora quando, nell'individuare la somma concretamente attribuibile nel range tra il minimo ed il massimo stabiliti in via astratta e generale dalle tabelle, non espliciti i parametri di giudizio e le circostanze che abbia considerato per addvenire alla quantificazione (Cass., 30 maggio 2014 n. 12265; Cass., 17 aprile 2013 n. 9231)".

- 32 Il Supremo Collegio si preoccupa solo di precisare che "il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, dovrà considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli va riconosciuta, poiché, diversamente, sarebbe concreto il rischio di duplicazione del risarcimento. In altri termini, dovrà il giudice assicurare che sia raggiunto un giusto equilibrio tra le varie voci che concorrono a determinare il complessivo risarcimento".
- 33 Così nella sentenza n. 12603/2017, cit. (che richiama il principio stabilito nella pronuncia n. 16992/2015 cit.), nella quale si legge inoltre che "la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale" (affermazione quest'ultima in controtendenza rispetto a quanto previsto in precedenza).
- 34 Nella sentenza n. 5497 del 28 dicembre 2016, il Supremo Organo Amministrativo ha chiarito che "il danno non patrimoniale consiste nella lesione di qualsiasi interesse della persona non suscettibile di valutazione economica ha natura unitaria e omnicomprensiva (nel senso che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati - danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale - risponde a esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno), e il suo accertamento e la successiva liquidazione costituiscono questioni concrete e non astratte, che non chiedono all'interprete la creazione di astratte tassonomie classificatorie, ma lo obbligano alla ricerca della sussistenza di effettivi pregiudizi" (e dello stesso avviso è apparso il T.A.R. Lazio, sez. I, il quale, nella sentenza del 9 marzo 2016, n. 3048, ha evidenziato che "l'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme alla Costituzione, prevede una categoria unitaria di danno non patrimoniale per lesione di interessi, inerenti la persona, non connotati da rilevanza economica, in cui rientrano sia il danno alla salute in senso stesso, c.d. biologico, sia quello di tipo c.d. esistenziale, intesi come tipologie descrittive e non strutturali"). Poco meno di due mesi prima (e segnatamente il 4 dicembre del 2016), però, la Quinta Sezione dello stesso Consiglio di Stato era apparsa orientata a riconoscere una rilevanza autonoma alle singole tipologie di pregiudizi non patrimoniali, ed aveva sottolineato con la decisione n. 4628 che, "il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare a-reddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri,

IV. LE NUOVE FRONTIERE DEL DANNO DA SCONVOLGIMENTO DEL RAPPORTO PARENTALE: IL DANNO DA “RITARDATA INTERRUZIONE DI UN RAPPORTO FAMILIARE ARTIFICIALE” ED IL DANNO “DA MANCATA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PARENTALE”

E proprio il supremo organo giurisdizionale amministrativo ha recentemente segnato un ulteriore passo in avanti nella tutela del diritto ad un corretto svolgimento dei rapporti parentali, stabilendo, nella sentenza n. 3058 del 21 giugno 2017³⁵, che un danno da lesione della relazione familiare sorge anche nel caso in cui venga accertata giudizialmente, non una interruzione del legame affettivo con un congiunto per fatto imputabile ad un terzo, ma, viceversa, la sussistenza di una sorta di “danno da ritardata interruzione di un rapporto parentale artificiale e penoso”.

La sentenza è intervenuta, assieme alla pronuncia del Tar Lombardia n. 650 del 6 aprile 2016³⁶, come “ultimo segmento di un’articolata vicenda sostanziale e processuale”³⁷ riguardante il tormentato, e ben noto in Italia (e in Europa), caso *Eluana Englaro*³⁸.

Entrambe le decisioni hanno rilevato la responsabilità della Regione Lombardia, per aver impedito la corretta esecuzione dell’autorizzazione rilasciata dalla Corte di Appello di Milano, con decreto del 9 luglio 2008 (emesso nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, sez. I, n. 21748 del 16 ottobre 2007), avendo negato – con l’atto dirigenziale del 3 settembre 2008 – la possibilità di ricoverare la paziente al fine di sospendere il trattamento di idratazione e alimentazione artificiali³⁹ ed obbligato, così, il padre dell’interessata a rivolgersi ad una struttura

inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - deve essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni”.

35 In www.foroitaliano.it, con nota di richiami di PALMIERI, A.

36 Critica aspramente questa sentenza CASTRONOVO, C.: “Il danno non patrimoniale nel cuore del diritto civile”, in *Europa e diritto privato*, 2016, p. 313 ss., evidenziando che “i giudici condannano la convenuta al risarcimento del danno *iure hereditario* per la violazione del diritto all’autodeterminazione terapeutica della figlia dell’attore, ma poi affermano il risarcimento anche *iure proprio* in favore di quest’ultimo – secondo il modello tipico del danno da morte, il quale, invece, come appena detto, è fuori questione – dicendo violato il rapporto parentale. Dunque un doppio pasticcio che conclude in maniera sbagliata una vicenda giudiziaria sin dall’inizio segnata da fraintendimenti e arbitri. Profilo anche più importante dal nostro punto di vista, la sentenza è esempio di utilizzo incontrollato e fuorviante di un modello giuridico, che porta a sua volta a un risultato privo di fondamento”.

37 Così lo stesso Consiglio di Stato nel punto I della sentenza n. 3058/2017.

38 Per una ricostruzione dell’annosa vicenda, sia consentito rinviare a VIGLIANISI FERRARO, A.: “Le scelte di fine vita e la sentenza *Eluana Englaro*”, in *Revista de dereito constitucional e internacional*, n. 5/2017, p. 15 ss.

39 Il provvedimento in questione chiariva che “le strutture sanitarie sono deputate alla presa in carico diagnostico-assistenziale dei pazienti” e in esse “deve essere garantita l’assistenza di base che si sostanzia nella nutrizione, idratazione e accudimento delle persone e, in particolare, negli hospice possono essere accolti solo malati in fase terminale”. E pertanto, il personale sanitario non avrebbe potuto procedere alla sospensione dell’idratazione e alimentazione artificiali, perché sarebbe venuto meno ai propri obblighi professionali e di servizio, “anche in considerazione del fatto che – a dire dell’amministrazione regionale - il provvedimento giurisdizionale, di cui si chiedeva l’esecuzione, non conteneva un obbligo formale di

sanitaria privata di un'altra regione, per ottenere le misure assistenziali indicate dal giudice civile⁴⁰.

Nonostante sul punto si fosse espresso anche il Tribunale amministrativo, che, con sentenza n. 214 del 26 gennaio 2009 (confermata dalla decisione del Consiglio di Stato del 2 settembre 2014 n. 4460), aveva annullato il diniego della Direzione generale "Sanità" della Giunta Regionale Lombardia di accettare il ricovero della degente, a quest'ultima sono stati negati una serie di diritti fondamentali⁴¹: *in primis*, quello all'autodeterminazione in ordine alla scelta di non ricevere cure⁴² (o, più semplicemente, di rinunciare alla salute, se si preferisce⁴³), che "è un diritto di libertà assoluto, efficace *erga omnes*"⁴⁴, e poi anche alla effettività della tutela

adempiere a carico di soggetti o enti individuati" (così nel punto 3 della sentenza del Supremo Organo Amministrativo del 2017).

- 40 Il Consiglio di Stato, peraltro, ridetermina il *quantum* dovuto *iure successionis* al padre (unico erede di Eluana), "perché la somma complessiva riconosciuta non appare adeguata alla gravità del pregiudizio arrecato, ed anzi si appalesa illogica, anche ove confrontata con la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno *iure proprio* a favore del Sig. Englaro, come se fosse maggiore il danno a lui arrecato rispetto a quello subito della figlia, destinataria diretta del provvedimento illegittimo". E riconosce all'interessato una somma pari a € 100.000 (e non di € 30.000, come previsto dal primo giudice).
- 41 Il Tar, nella sentenza del 6 aprile 2016, stigmatizza il comportamento della Regione Calabria, affermando che lo Stato non può ammettere "che alcuni suoi organi ed enti...ignorino le sue leggi e l'autorità dei tribunali, dopo che siano esauriti tutti i rimedi previsti dall'ordinamento, in quanto questo comporta una rottura dell'ordinamento costituzionale non altrimenti sanabile" e rammenta che non possono essere al riguardo invocati neppure "motivi di coscienza", in quanto, come evidenziato dal Consiglio di Stato, il 2 dicembre 2014 (punto 55.6), "a chi avanza motivi di coscienza si può e si deve obiettare che solo gli individui hanno una "coscienza", mentre la "coscienza" delle istituzioni è costituita dalle leggi che le regolano".
- 42 Il Consiglio di Stato effettua un lungo richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione del 16 ottobre 2007, nella quale si è evidenziato che il diritto all'autodeterminazione terapeutica del paziente non incontra un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita, poiché, quantunque "sia stato talora prospettato un obbligo per l'individuo di attivarsi a vantaggio della propria salute o un divieto di rifiutare trattamenti o di omettere comportamenti ritenuti vantaggiosi o addirittura necessari per il mantenimento o il ristabilimento di essa, il Collegio ritiene che la salute dell'individuo non possa essere oggetto di imposizione autoritativo-coattiva". Di un vero e proprio "diritto di staccare la spina" hanno parlato le Sezioni Unite nella sentenza n. 25767 del 22 dicembre 2015, precisando che si tratta di una situazione giuridica – che presuppone comunque "una manifestazione positiva di volontà *ex ante* (testamento biologico)" – ben diversa dal "diritto alla non vita" (o "supposto interesse a non nascere"), il quale "com'è stato detto efficacemente in dottrina, mette in scacco il concetto stesso di danno. Tanto più che di esso si farebbero interpreti unilaterali i genitori nell'attribuire alla volontà del nascituro il rifiuto di una vita segnata dalla malattia; come tale, indegna di essere vissuta (quasi un corollario estremo del c.d. diritto alla felicità)". Sottolinea il Collegio che "l'accostamento, non infrequente, tra le due fattispecie è fallace; oltre a non tener conto dei limiti connaturali al ragionamento analogico, soprattutto in tema di norme eccezionali. Né vale invocare il diritto di autodeterminazione della madre, leso dalla mancata informazione sanitaria, ai fini di una propagazione intersoggettiva dell'effetto pregiudizievole (Cass. 3 maggio 2011, n. 9700, cit.). La formula, concettualmente fluida ed inafferrabile, pretende di estendere al nascituro una facoltà che è concessa dalla legge alla gestante, in presenza di rigorose condizioni – progressivamente più restrittive nel tempo –, posta in relazione di bilanciamento con un suo diritto già esistente alla salute personale, che costituisce il concreto termine di paragone positivo: bilanciamento, evidentemente non predicabile, in relazione al nascituro, con una situazione alternativa di assoluta negatività".
- 43 Il diritto alla salute "come tutti i diritti di libertà, implica la tutela del suo risvolto negativo: il diritto di perdere la salute, di ammalarsi, di non curarsi, di vivere le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di dignità umana propri dell'interessato, finanche di lasciarsi morire". Così nella pronuncia della Prima Sezione del Supremo Collegio n. 21748/2007.
- 44 Così il Consiglio di Stato nel par. 30 della sentenza n. 3058/2017 (e già nella n. 4660 del 2014). L'organo giurisdizionale supremo chiarisce, al riguardo, che si tratta, pertanto, "di una posizione giuridica che può essere fatta valere nei confronti di chiunque intrattenga il rapporto di cura con la persona, sia nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche che di soggetti privati". E, proprio perché "la sospensione del trattamento di sostegno vitale" è espressione della "scelta insindacabile del malato di assecondare il decorso naturale della malattia fino alla morte", secondo il Consiglio di Stato "l'accettazione presso la struttura sanitaria

giurisdizionale (fondato sugli artt. 24 Cost. e 6, par. 1 e 13, della CEDU, nonché sull'art. 47 della Carta di Nizza).

I giudici amministrativi hanno ritenuto, quindi, pienamente formato in capo al padre di Eluana Englaro il diritto ad ottenere *iure hereditatis* il risarcimento del danno non patrimoniale (da "ritardata morte", si potrebbe dire), subito dalla figlia per essere stata artificialmente mantenuta in vita, senza (*rectius*: contro) il suo volere⁴⁵.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha considerato risarcibile – *iure proprio* – un'altra peculiare categoria di danno, da annoverare fra quelle meritevoli di ristoro ex 2059 c.c., ossia quello che potrebbe essere definito "da ritardata interruzione di un rapporto parentale divenuto ormai artificiale e non voluto".

La condotta, ingiustificata, della Regione Lombardia che – con un provvedimento illegittimo – ha causato "la persistenza dello stato vegetativo" della paziente, ha "aggravato le difficoltà ed i turbamenti patiti... tanto che, la vita familiare, già sconvolta da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, è stata ulteriormente turbata dall'ostruzionismo... che aveva impedito al Sig. Englaro di dare seguito alla volontà della figlia di non continuare a vivere in quello stato di incoscienza permanente"⁴⁶.

pubblica non può... essere condizionata alla rinuncia del malato ad esercitare un suo diritto fondamentale". La Regione avrebbe dovuto, pertanto, continuare a fornire la propria prestazione sanitaria alla paziente "anche se in modo diverso rispetto al passato, dando doverosa attuazione alla volontà espressa dalla stessa persona assistita, nell'esercizio del proprio diritto fondamentale all'autodeterminazione terapeutica".

45 Come si legge nel par. 48 della pronuncia in commento, "la persona ha subito – contro la sua volontà – il non voluto prolungamento della sua condizione, essendo stata calpestando la sua determinazione di rifiutare una condizione di vita ritenuta non dignitosa, in base alla libera valutazione da essa compiuta". Ed il tentativo della Regione Lombardia di basare la sua impugnativa sulla recente presa di posizione delle Sezioni Unite in tema di danno tanatologico è stata ritenuta inconferente da parte del Consiglio di Stato, ad avviso del quale "si tratta di una situazione del tutto differente da quella oggetto del presente giudizio", poiché nel caso in questione "il pregiudizio deriva, invece, non dalla perdita del diritto alla vita", ma "dalla violazione del... diverso diritto all'autodeterminazione terapeutica", che "trova il proprio fondamento negli artt. 2, 3, 13, 32 Cost." e rispetto al quale "la giurisprudenza della Cassazione non ha ancora elaborato un consolidato indirizzo interpretativo, tenendo conto della novità del tema". Ad ogni modo, si preoccupa di chiarire il Supremo Organo Amministrativo, non è possibile trasporre al "caso di specie la logica sulla quale si fonda tale giurisprudenza, atteso che dopo il giudicato la persona – rappresentata dal suo tutore e dal curatore speciale – aveva acquistato il diritto a disporre della propria vita e di tale diritto è rimasta titolare per un apprezzabile intervallo di tempo. Detto diritto, essendosi consolidato in capo alla *de cuius*, dopo la morte si è trasmesso agli eredi".

46 Invero, stando anche alle precisazioni contenute nel par. 55 della pronuncia in commento, è possibile asserire che – pur dovendosi ritenere assolutamente giusto accordare all'interessato un risarcimento del danno di natura non patrimoniale sofferto *iure proprio* – solo con una certa forzatura i pregiudizi indicati dal Consiglio di Stato possono essere sussunti all'interno della categoria del danno da perdita del rapporto parentale (eppure, sia il Tar Lombardia che il Supremo Organo Amministrativo si sono dovuti probabilmente confrontare con la difficoltà a trovare un altro appiglio normativo utile per dare risposta alla domanda di giustizia proveniente dal sig. Englaro, senza violare il principio di tipicità contenuto nell'art. 2059 c.c.). Si legge, infatti, nella sentenza in esame che il diniego della Regione Lombardia di provvedere all'adozione delle prestazioni richieste ha "costretto... il padre-tutore ad attivarsi per trovare una struttura esterna alla regione Lombardia ove trasferire la figlia e a disporre poi il suo trasferimento in Friuli Venezia Giulia; gli ha impedito di dare pronta attuazione alla sua volontà nel rispetto della necessaria riservatezza che la delicatezza della situazione imponeva; ha comportato il turbamento del suo stato d'animo, provocandogli il patema d'animo a causa delle ulteriori difficoltà frappostesi, nonostante il lunghissimo iter

È interessante segnalare che, recentemente, la Corte di Cassazione italiana ha poi ammesso la refusione del danno da perdita del rapporto parentale anche a favore del soggetto nato dopo la morte del congiunto (e privato, quindi, *ex ante* dell'affetto del genitore)⁴⁷.

Degna di nota è ad esempio la sentenza n. 9700 del 3 maggio 2011, con la quale si è esplicitamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da mancata costituzione, per fatto illecito imputabile ad un terzo, di “un rapporto affettivo ed educativo che la legge protegge perché è di norma fattore di più equilibrata formazione della personalità”⁴⁸.

Secondo il Supremo Collegio non si pone “alcun problema relativo alla soggettività giuridica del concepito, non essendo necessario configurarla per affermare il diritto del nato al risarcimento e non potendo, d’altro canto, quella soggettività evincersi dal fatto che il feto è fatto oggetto di protezione da parte dell’ordinamento”⁴⁹.

Come ha ben sintetizzato un autore, il danno in questione “ha ad oggetto la violazione dell’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e, quindi, la lesione del bene dell’integrità familiare, con riferimento alla vita quotidiana della vittima con i suoi congiunti, e quello della solidarietà famigliare, sia in relazione alla vita matrimoniale che in al rapporto parentale tra genitori e figli e tra parenti prossimi conviventi”⁵⁰.

processuale ormai conclusi, allontanando nel tempo e complicando ulteriormente la realizzazione della volontà della figlia; ha leso il suo diritto ad affrontare il momento più doloroso del suo distacco da lei in modo intimo, riservato, in piena adesione con i principi da lei espressi e rivendicati in sede giurisdizionale per far rispettare la sua volontà, senza dover subire il giudizio negativo degli altri”.

47 Sul tema, v. inoltre MINOZZI, A.: *Studio sul danno non patrimoniale (Danno morale)*, Milano, 1917; SCOGNAMIGLIO, R.: “Il danno morale (contributo alla teoria del danno extracontrattuale)”, in *Rivista di diritto civile*, 1957, p. 277 ss.; RAVAZZONI, A.: *La riparazione del danno non patrimoniale*, Milano, 1962; BARCHIESI, L.: *Danno alla salute e perdita della vita*, Milano, 1997; CASSANO, G.: *Rapporti familiari, responsabilità civile e danno esistenziale*, Padova, 2006, p. 65 ss.; BONA, M.: *Manuale per il risarcimento dei danni ai congiunti*, Roma, 2013.

48 La pronuncia è reperibile su www.comparazioneDirittocivile.it, con nota di VESTO, A.: “La posizione del concepito privato del rapporto genitoriale a causa di un illecito altrui”.

49 Del resto, la Corte di Cassazione aveva già in passato sottolineato che “una volta accertata... l’esistenza di un rapporto di causalità tra un comportamento colposo, anche se anteriore alla nascita, ed il danno che sia derivato al soggetto che con la nascita abbia acquistato la personalità giuridica, sorge e dev’essere riconosciuto in capo a quest’ultimo il diritto al risarcimento”. Così nella sentenza n. 11503 del 22 novembre 1993, n. 11503.

50 Così VAIRA, V.: “La risarcibilità del danno da perdita della vita”, su www.lexenia.it, avvalendosi di una ricca rassegna giurisprudenziale.

V. CONCLUSIONI. LE PRECISAZIONI CONTENUTE NELLE ORDINANZE DELLA III SEZIONE CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 907 DEL 17 GENNAIO 2018 E N. 2056 DEL 29 GENNAIO 2018

Per concludere, si può affermare che sebbene alcuni studiosi si siano mostrati scettici rispetto alla risarcibilità della fattispecie in esame, rilevando, da un lato, che tale figura di danno non dovrebbe essere ammessa per la difficoltà ad individuare con certezza il nesso di causalità tra fatto ed evento e per la mancanza del criterio di imputazione previsto dal codice con riferimento alla prevedibilità del pregiudizio⁵¹, e segnalando, dall'altro, il rischio di finire per "concedere troppo spazio all'arbitrio del Giudice, il quale non sarà mai in grado di stabilire *a priori* quali parenti, e fino a che grado, possono essere risarciti"⁵², sulla configurabilità del danno da perdita, o anche solo da menomazione⁵³, del rapporto parentale non pare vi siano più dubbi⁵⁴.

L'ordinanza, della III Sez. civ. della Corte di Cassazione, n. 907 del 17 gennaio 2018 chiarisce perfettamente la nuova portata della figura in esame⁵⁵, evidenziando che, come già sottolineato tre lustri fa nella citata sentenza n. 8828/2003, "il danno non patrimoniale da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare; perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto"⁵⁶.

51 CASTRONOVO, C.: "Il danno biologico a causa di morte aspettando la Corte costituzionale", in *Vita notarile*, 1994, p. 551 ss.

52 CARNEVALE, A. – SCARANO, G.: *Il danno alla persona. Aspetti giuridici e medico-legali*, Padova, 2010, p. 308.

53 Meritevole di segnalazione è, sul punto, la recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 17058 dell'11 luglio 2017, nella quale la Corte di Cassazione ha censurato la scelta contraria della Corte d'appello ed ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno a favore del padre di un ragazzo, coinvolto in un sinistro stradale, per la sofferenza provata a causa della malattia del figlio minore.

54 La Corte di Cassazione ha ampliato notevolmente i confini del danno in questione. Nella sentenza n. 16657 del 22 luglio 2014 ha evidenziato, ad esempio, che perfino la semplice "violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, ben può integrare gli estremi dell'illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dar luogo ad un'autonoma azione dei medesimi figli volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 c.c. In particolare, è un comportamento rilevatore di responsabilità genitoriale l'aver privato i figli della figura genitoriale paterna, che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, e idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana".

55 La pronuncia riprende molte affermazioni contenute nella citata sentenza n. 21230/2016.

56 Il Supremo Collegio critica la scelta della Corte di appello di ritenere che essendo la vittima figlio, fratello e coniuge dei soggetti richiedenti il risarcimento del danno, questi ultimi non erano onerati di fornire la prova di relazioni di convivenza o di vicendevole affetto e frequentazione. Secondo l'autorità nomofilattica, "quest'ultima affermazione non è in linea con i principi sopra richiamati tenuto conto che la possibilità di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova. La Corte territoriale in sostanza ha erroneamente ritenuto che il danno fosse in re ipsa affermando in modo assertivo che dovesse spettare ai "parenti stretti" secondo il criterio presuntivo provvedendo -sulla base dei criteri tabellari in uso- a liquidare in maniera indiscriminata la medesima somma

Il rischio continua ad essere quello di una eccessiva dilatazione dell'estensione del danno in questione e di una infelice diversità di trattamento.

Conscio di tutto ciò, il Supremo Collegio ha stabilito in un'altra recentissima ordinanza, la n. 2056 del 29 gennaio 2018 (con la quale ha risolto invero una questione tutt'affatto differente e non riguardante la perdita del rapporto parentale, ma fornendo importanti linee-guida per il giudice di merito), che il danno esistenziale non consiste nel "nel mero "sconvolgimento dell'agenda" o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e in particolare da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità..., bensì nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto, nello sconvolgimento dell'esistenza in cui di detto aspetto (o voce) del danno non patrimoniale si coglie il significato pregnante"⁵⁷ ed ha aggiunto che "esso va dal danneggiato allegato e provato, secondo la regola generale ex art. 2697 c.c. ...e l'allegazione a tal fine necessaria deve concernere fatti precisi e specifici del caso concreto, essere cioè circostanziata, e non già purchessia formulata, non potendo invero risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico".

Nel caso di specie, secondo l'organo di legittimità, mancando un vero e proprio "sconvolgimento dell'esistenza" (che non è stato neanche allegato dai ricorrenti), danni come "stress", "stato depressivo", "trauma psicologico", o "l'essere "sempre turbato, depresso"" e il "dormire malissimo" possono "al più integrare la diversa voce del c.d. danno biologico, che pure compendia la categoria generale del danno non patrimoniale".

in favore di ciascuno degli otto fratelli (elevati a nove) così violando i principi in materia di presunzioni e di valutazione equitativa del danno".

57 La Corte rinvia, sul punto, a Cass., 16/11/2017, n. 27229; Cass., 11/4/2017, n. 9250; Cass., 19/10/2016, n. 21059; Cass., 3/10/2016, n. 19641; Cass., 20/8/2015, n. 16992; 23/1/2014, n. 1361; Cass., 30/6/2011, n. 14402; oltre che alle sentenze gemelle dell'11 novembre 2008.

BIBLIOGRAFÍA

BARCHIESI, L.: *Danno alla salute e perdita della vita*, Giuffrè, Milano, 1997.

BILOTTA, F.: "La convivenza tra persone dello stesso sesso è ancora un tabù?", in *Responsabilità civile e previdenza*, 2010, p. 412 ss.

BONA, M.: *Manuale per il risarcimento dei danni ai congiunti*, Maggioli, Roma, 2013.

CARNEVALE, A. – SCARANO, G.: *Il danno alla persona. Aspetti giudiziari e medico-legali*, CEDAM, Padova, 2010, p. 308.

CASORIA, M.: "Per aspera sic itur ad astra": la risarcibilità del danno "parentale" assurge a principio di ordine pubblico internazionale, in *Foro italiano*, 2014, I, c. 2909 ss.

CASSANO, G.: *Rapporti familiari, responsabilità civile e danno esistenziale*, CEDAM, Padova, 2006.

CASTRONOVO, C.: "Il danno biologico a causa di morte aspettando la Corte Costituzionale", in *Vita notarile*, 1994, p. 551 ss.

CASTRONOVO, C.: "Il danno non patrimoniale nel cuore del diritto civile", in *Europa e diritto privato*, 2016, p. 313 ss.

CECCARELLI, V., OCCHIPINTI, E. e SARDELLA, I.: "Il danno alla persona derivante dalla lesione di diritti costituzionalmente tutelati: non solo danno morale ed esistenziale", in *Danno e responsabilità*, 2016, p. 494 ss.

FRATA, L.: "La concezione unitaria del danno non patrimoniale e la sua quantificazione nell'*illecito plurioffensivo*", in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2013, p. 777.

HOROWITZ, M., SIEGEL, B., HOLEN, A. et al.: "Diagnostic criteria for complicated grief disorder", in *American Journal Psychiatry*, 1997, p. 904 ss.

LORENZETTI, A.: "Anche al convivente same-sex spetta il risarcimento del danno per la morte del compagno", in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2012, I, p. 207 ss.

LORENZETTI, A.: "La giurisprudenza nazionale di merito: acquisizioni recenti e possibili sviluppi", in TORINO, R. (a cura di): *Le coppie dello stesso sesso: la prima volta in Cassazione*, Roma, 2013, p. 121 ss.

MINOZZI, A.: *Studio sul danno non patrimoniale (Danno morale)*, Giuffrè, Milano, 1917.

PATTI, S.: "La lesione del diritto all'attività sessuale e gli attuali confini del danno risarcibile", in *Giurisprudenza italiana*, 1987, p. 2043 ss.

PELLECCHIA, E.: "Sul risarcimento dei danni non patrimoniali e dei cosiddetti danni riflessi", in *Responsabilità civile e previdenza*, 1997, p. 133 ss.

RAVAZZONI, A.: *La riparazione del danno non patrimoniale*, Giuffrè, Milano, 1962.

ROSSETTI, M.: "Vittime secondarie del danno morale da lesioni personali", in *Diritto e giustizia*, 2002, p. 34 ss.

SCOGNAMIGLIO, R.: "Il danno morale (contributo alla teoria del danno extracontrattuale)", in *Rivista di diritto civile*, 1957, p. 277 ss.

VAIRA, V.: "La risarcibilità del danno da perdita della vita", in www.lexenia.it.

VESTO, A.: "La posizione del concepito privato del rapporto genitoriale a causa di un illecito altrui", in www.comparazionedirittocivile.it.

VIGLIANISI FERRARO, A.: "Il danno non patrimoniale ed i diritti inviolabili dell'uomo secondo la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite", in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2009, p. 801 ss.

VIGLIANISI FERRARO, A.: "Il nuovo volto del danno non patrimoniale ed il diritto inquieto", in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2010, p. 81 ss.

VIGLIANISI FERRARO, A.: "Le scelte di fine vita e la sentenza Eluana Englaro", in *Revista de dereito constitucional e internacional*, n. 5/2017, p. 15 ss.

ZETTIN, M. - RABINO, S.: "Il danno biologico da morte quale perdita del piacere della vita", in www.psicologiagiuridica.com.

ZIMZ, P.: "Danno da lesione parentale: no alla valutazione puramente equitativa", in www.personaedanno.it.